



CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
DI CAGLIARI

Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N° 103 DEL — 12 LUG. 2016

Oggetto: Agglomerato Macchiareddu – Aree Limitrofe al Porto Industriale – Soc. REMOSA S.r.l. – Richiesta locazione aree – Rif. delibera Consiglio di Amministrazione n°18/2015 del 30/1/2015 e Determinazione Commissariale n°271 del 29/10/2013 – Contratto di comodato del 3/8/2016.

La sottoscritta Dott.ssa Anna Maria Congiu, nella sua qualità di Direttore Generale del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in virtù dei poteri conferitigli dagli articoli 23 e 26 dello Statuto consortile,

Premesso

- Che con contratto del 3/8/2015 il Consorzio e la società REMOSA S.r.l. hanno stipulato un rapporto di comodato relativamente ad un'area di circa 5.000 mq., confinante con lo stabilimento della stessa società, al fine di permettere alla medesima di utilizzare le aree per parcheggio dei propri dipendenti.
- Che il citato contratto aveva durata annuale non rinnovabile.
- Che nelle more della sua prossima scadenza la società REMOSA S.r.l. ha richiesto di poter stipulare un contratto di locazione relativo alla medesima area per le medesime finalità.
- Che in merito agli aspetti economici della posizione è opportuno fare riferimento sia alla Determinazione Commissariale n°271 del 29/10/2013, nonché alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°18/2015 del 30/1/2015 con le quali venne di fatto prevista la possibilità di locare le aree consortili in zone limitrofe al porto industriale differenziando il canone di locazione in funzione della presenza, o meno, dello scopo di lucro nelle finalità cui l'area era destinata. Ed invero con la Determinazione Commissariale sopra citata, poi espressamente richiamata nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°18/2015 del 30/1/2015, si affermava che ove le attività e finalità da svilupparsi sull'area fossero prive di scopo di lucro, quali specificatamente la attività di parcheggio dei propri dipendenti, il canone di locazione mensile venisse stabilito in € 0,20 a mq. locato oltre IVA.
- Che in relazione all'area in argomento è da segnalare che alla data odierna non si è ancora definitivamente conclusa la controversia giudiziale riguardante le aree limitrofe al Porto industriale.
- Che dunque la stipula del contratto di locazione dovrà avvenire sulla base del testo contrattuale già utilizzato in precedenza dal Consorzio per le altre posizioni consimili (eccezion fatta per la finalità lucrativa dell'area) riguardanti le posizioni Eurocantieri S.r.l. e SE Trand S.r.l.



Consorzio Industriale Provinciale
Cagliari

- Rilevato infine che per le medesima area il Consorzio non ha avuto richiesta di assegnazione da parte di altri soggetti, se non dalla medesima società oggi istante.
 - Rilevata la particolare temporaneità della locazione a causa appunto della posizione non definita del contenzioso.
 - Visto il parere dell'ufficio legale del 12/7/2016.
- Tutto ciò premesso.

DETERMINA

Di accogliere la richiesta della società REMOSA S.r.l. per la concessione in locazione di un'area di 5.000 mq. – già oggetto di precedente contratto di comodato – ricadente in comune di Cagliari, loc. Porto industriale, distinti in catasto al foglio 16 mappale 105, aventi una superficie complessiva di circa 5000 mq..

Di stabilire che la citata area ed il contratto di locazione sopra citato avranno quale esclusiva finalità quella di permettere il parcheggio delle vetture dei dipendenti della società REMOSA S.r.l., con espresso divieto per la stessa società di poter richiedere qualunque forma di compenso e/o contributo ai medesimi dipendenti per la sosta dei veicoli nelle aree citate.

Di stabilire quale canone mensile della citata area quello di € 0,20 a mq. concesso oltre IVA, con pagamento semestrale anticipato.

Di stabilire che la locazione avrà durata di anni uno eventualmente rinnovabile su richiesta della parte conduttrice.

Di stabilire che tutte le spese e gli oneri per la sistemazione dell'area alle finalità cui la società conduttrice intende destinarla, sono ad esclusivo e completo carico della medesima società REMOSA S.r.l..

Di stabilire che il contratto di locazione debba espressamente prevedere ogni garanzia per il consorzio in relazione al fatto della pendenza del giudizio nanti il Consiglio di Stato relativamente alla definizione della proprietà delle aree.

Di stabilire che nel contratto di locazione sia espressamente precisato che sulle aree indicate non potrà essere realizzato alcun manufatto e le stesse dovranno essere occupate solo ed esclusivamente con strutture amovibili.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Anna Maria Congiu)